



Unica Reti S.p.A.
Via Rubicone dx 1° tratto, 1950
47039 Savignano sul Rubicone FC
t. 0541.810163 - f. 0541.812982
unicaretispa@arubapec.it
www.unica-spa.it
Capitale sociale int.versato € 70.373.150,00
C.F./P.IVA Registro Imprese Forlì-Cesena 03249890405

A tutti gli operatori interessati

Oggetto: Invito a procedura negoziata finalizzata alla richiesta di quotazione per un finanziamento da erogare con la modalità del “finanziamento destinato ad uno specifico affare” ex art. 2447 decies Codice Civile.

Nell’abito del progetto di acquisizione dei cespiti per il servizio raccolta rifiuti urbani nel bacino forlivese, approvato dal CdA del 20/12/2017 su indicazione dell’Assemblea Soci del 15/12/2017, UNICA RETI SpA valuterà la migliore proposta di finanziamento **da erogare con la modalità di cui all’art. 2447 decies Codice Civile**, tenuto conto delle seguenti condizioni:

- Importo: euro 2.958.472;
Erogazione: in unica soluzione entro il 15/03/2018;
Durata: 7 anni;
Tasso: fisso;
Rimborso: mediante ammortamento in 28 rate trimestrali costanti;
Estinzione anticipata: possibilità di estinzione anticipata parziale e/o totale; si chiede di indicare eventuali commissioni;
Garanzia: a) cessione del credito verso la Società Alea Ambiente, individuata dall’Agenzia regionale per i rifiuti (ATERSIR), quale affidatario della concessione per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2032;
b) lettera di Patronage di LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SpA, Socio di maggioranza di Unica Reti SpA.

Si allega la bozza della Convenzione che sarà sottoscritta tra ATERSIR, Alea Ambiente ed Unica Reti SpA.

Si chiede di formulare la migliore offerta entro il 19 gennaio 2018 ore 12,00.

Al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, la presente lettera di invito e la documentazione ad essa allegata, contestualmente alla spedizione agli operatori invitati, sarà pubblicata sul sito aziendale. In tal modo gli operatori economici interessati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, abbiano i requisiti richiesti, potranno, anche se non direttamente invitati, presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato al punto precedente.

UNICA RETI SpA
Il Presidente
Stefano Bellavista

BOZZA CONVENZIONE

TRA

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI;

UNICA RETI S.p.A. E

ALEA AMBIENTE S.p.A.

PREMESSO CHE

1. L'Agenda territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti è titolare delle funzioni relative all'affidamento della gestione dei servizi ambientali in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente come di seguito elencata:
 - D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale",
 - D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 34, comma 20,
 - art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.,
 - D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
 - D.lgs. n. 175/2016 s.m.i.,
 - L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 s.m.i.,
 - L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n. 16 s.m.i.;
2. a seguito della scadenza, in data 31 dicembre 2011, della Convenzione relativa all'affidamento del servizio rifiuti dell'ambito di Forlì-Cesena assentito alla società Hera S.p.A. per il territorio dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena ATERSIR ha provveduto, con deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 5 del 24 settembre 2015, ad individuare in particolare il bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio, e proporre al Consiglio d'ambito, per tale bacino territoriale, di affidare la gestione del servizio secondo la forma dell'in house providing;
3. con deliberazione n. 72 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'Ambito ha approvato il Piano d'ambito, su proposta del competente Consiglio locale (aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 65 del 22 novembre 2016)
4. l'Agenda, tenuto conto delle precedenti convenzioni di affidamento del servizio, ha svolto il procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del bacino di Forlì-Cesena e alla quantificazione del valore di subentro da corrispondere al gestore uscente ai fini dell'affidamento del medesimo servizio, avviato con comunicazione dell'Agenda prot. n. PG/2015/8586 del 2 dicembre 2015;
5. con la determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016, a conclusione del suindicato procedimento, il Direttore dell'Agenda ha individuato il valore residuo al 31 dicembre 2014 dei beni oggetto di trasferimento al gestore subentrante da corrispondere al gestore uscente ai fini del nuovo affidamento del servizio, in coerenza con le risultanze della Relazione conclusiva prodotta dal Responsabile del relativo procedimento, con la precisazione che tale valore deve essere oggetto di aggiornamento al momento del subentro del nuovo gestore;

6. con deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2017 il Consiglio d'ambito dell'Agenzia ha disposto la scelta della forma di gestione dell'in house providing per il bacino forlivese corrispondente al territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano e Tredozio, in quanto modello assistito da economicità e adeguatezza alle esigenze del territorio di riferimento, secondo i contenuti del Progetto industriale presentato per la costituzione di una NewCo dedicata allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
7. con deliberazione n. 6 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha disposto di confermare la scelta della forma di gestione dell'in house providing nel bacino suddetto, approvando il Piano industriale comprensivo del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione in capo alla NewCo, lo Statuto e la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo della NewCo e di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e la Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 s.m.i;
8. è stata costituita la nuova società denominata "Alea Ambiente S.p.A." in conformità al modello approvato dal Consiglio d'ambito con la suindicata deliberazione n. 6/2017 ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
9. con deliberazione n. 61 del 13 settembre 2017 il Consiglio d'Ambito ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino sopra descritto alla società Alea Ambiente S.p.A. secondo la forma organizzativa dell'in house providing per una durata pari a 15 anni decorrenti dal 1° gennaio 2018;
10. con la medesima deliberazione ha approvato lo schema di Contratto di servizio e i relativi allegati tra i quali l'Allegato I "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. c)" (beni trasferiti dal precedente gestore HERA S.p.A.) e l'Allegato J "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. d)" (beni di proprietà di società patrimoniali), incaricando il Direttore dell'Agenzia, ai fini della predisposizione dell'Allegato I "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. c)" di provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei beni strumentali del servizio di proprietà del gestore uscente e del relativo valore residuo, come individuati nella determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016;
11. in data 12 dicembre 2017, è stata stipulato il Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio al gestore in house ALEA AMBIENTE S.p.A. con decorrenza dal 1.1.2018 corredato di fideiussione assicurativa e copia della polizza assicurativa, come previsto rispettivamente negli artt. 55 e 56 del contratto stesso;
12. l'Art. 14 - Beni strumentali esistenti al momento dell'affidamento – del Contratto di servizio sopra richiamato prevede alla lettera d): *"beni di proprietà di società patrimoniali: essi sono individuati nell'allegato J e sono dati in uso al Gestore previa stipula di apposite convenzioni o accordi col soggetto proprietario, previo nulla osta dell'Agenzia, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore"*.
13. all'Art. 15 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore – del medesimo contratto è inoltre previsto: *"Al fine di garantire la continuità del servizio il Gestore è obbligato a perfezionare"*

l'acquisizione dal precedente gestore dei beni strumentali al servizio quali risultanti dall'allegato I, eventualmente anche per il tramite di altro soggetto autorizzato dall'Agenzia, corrispondendo al precedente gestore, entro 90 giorni dal subentro nel servizio, una somma pari al valore netto contabile di tali beni come definita dall'Agenzia nella Determina dirigenziale n. 11 del 27 gennaio 2016 da aggiornare alla data del 31.12.2017."

14. UNICA RETI S.p.A. è società a capitale interamente pubblico, istituita con funzione di società patrimoniale per l'amministrazione della proprietà di reti e impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali e partecipata dalla società Livia Tellus, che detiene il 51,4% del capitale sociale, proprietaria di alcuni dei beni strumentali alla gestione integrata del servizio rifiuti per il territorio dei Comuni soci ubicati nel territorio forlivese;
15. l'Assemblea degli azionisti di UNICA RETI S.p.A. ha deliberato, in data 8 giugno 2015, che, salvo successiva verifica di fattibilità, l'operazione di acquisizione di beni strumentali al servizio rifiuti potesse avvenire con provvista finanziaria nella forma di "finanziamento dedicato ad uno specifico affare" ex art. 2447-decies c.c.;
16. con nota, acquisita al prot. dell'Agenzia n. PG.AT/2017/5519 del 12 settembre 2017, la società UNICA RETI S.p.A. si è resa disponibile nei confronti dell'Agenzia ad acquisire i beni destinati allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto di trasferimento dal gestore uscente secondo il valore residuo definito dall'Agenzia e a metterli a disposizione della società ALEA AMBIENTE S.p.A. per lo svolgimento del medesimo servizio;

tutto ciò premesso, le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito **ATERSIR** o **Agenzia**) con sede in Bologna via Cairoli n. 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 61 del 13 settembre 2017, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR;

UNICA RETI S.p.A. (di seguito **UNICA** o **Società Patrimoniale**) , con sede legale _____, Via _____--n. __, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona di Stefano Bellavista, nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 15/12/2017, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

e

ALEA AMBIENTE S.p.A. (di seguito **ALEA** o **Gestore**) , con sede legale _____, Via _____--n. __, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 08/07/2016, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 *Oggetto della Convenzione*

1. Con la presente convenzione, UNICA si obbliga:

- ad acquisire da HERA S.p.A. i beni destinati allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto di trasferimento dal gestore uscente come indicati al successivo art. 2 corrispondendo alla stessa il valore residuo definito dall'Agenzia con determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016 e aggiornato con determinazione n. 190 del 18 dicembre 2017;
- a mettere a disposizione di ALEA - soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano e Tredozio - tutti i beni, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di sua proprietà (ivi inclusi quelli acquisiti dal gestore uscente HERA S.p.A. ai sensi dell'alinea precedente) strumentali allo svolgimento del servizio affidato, dietro pagamento di un canone, come previsto all' articolo 6 della presente convenzione;
- a stipulare, con un Istituto bancario, un mutuo settennale per un importo pari al valore di cui al primo alinea del presente articolo.

Art. 2 *Dotazione del Gestore del Servizio di gestione integrata Rifiuti*

1. UNICA si obbliga a mettere a disposizione del Gestore i beni di sua proprietà strumentali al servizio affidato, identificati nell'allegato A al presente atto che riproduce e definisce il contenuto dell'Allegato J e delle tabelle denominate "Contenitori", "Altri cespiti", "SEA" e "Attrezzature SEA" di cui all'Allegato I al Contratto di Servizio stipulato tra ALEA e ATERSIR.
2. I beni appartenenti alla categoria "Mezzi" di cui all'Allegato I al Contratto di Servizio stipulato tra ALEA e ATERSIR vengono acquistati da ALEA AMBIENTE S.p.A.

Art. 3 *Durata della Convenzione*

- 1 La presente convenzione ha durata coincidente con quella di efficacia del Contratto di servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio di cui all'art. 1, comma 1, ivi incluse eventuali successive proroghe, anche tacite, della stessa, e comunque arriverà a scadenza alla data di stipula del nuovo contratto di gestione, con la precisazione che i cespiti identificati quali "Contenitori" ed "Altri cespiti" di cui all'art. 2, al termine della durata settennale del piano di ammortamento del mutuo che Unica assumerà a fronte dell'esborso per l'acquisizione di tali cespiti, saranno devoluti gratuitamente ad ALEA.

Art. 4 *Poteri e Funzioni dell'Agenzia*

1. All'Agenzia spettano tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle quali integralmente le parti intendono riportarsi. L'Agenzia, inoltre:
 - a) esercita le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani e pertanto anche della messa in disponibilità del gestore dei beni funzionali alla produzione del servizio;

- b) controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di assicurare la corretta applicazione dei costi del servizio, verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti, valuta l'andamento economico finanziario della gestione e definisce tutte le attività necessarie per la puntuale attuazione del Piano d'Ambito.

Art. 5 Utilizzo dei beni

1. Il Gestore gestirà il servizio utilizzando i beni oggetto di affidamento in conformità con le disposizioni del Contratto di servizio stipulato con l'Agenzia.

Art. 6 Canone

1. Il canone a favore di UNICA, riferito ai beni da acquisire dal gestore uscente, è stabilito in misura pari alle rate del mutuo che sarà stipulato per l'importo totale di detti beni ed avrà durata di sette anni pari al piano di ammortamento di tale mutuo. Le parti fin d'ora assentono alla cessione del relativo credito a favore dell'Istituto bancario che erogherà il mutuo.
2. Il canone annuale a favore di UNICA, riferito ai beni già di proprietà della medesima, consistenti nelle aree su cui insistono i due Centri di Raccolta (ex SEA) di Forlì, Via Mazzatinti e Via Isonzo, è stabilito in un'aliquota percentuale pari alla media dei 6 rendistato, da gennaio a giugno dell'anno n - 1, incrementata di 2 punti percentuali ed applicata ad un valore delle aree determinato in misura pari alla rendita catastale rivalutata moltiplicata per 200.
3. La Società Unica si impegna ad ammortizzare contabilmente i cespiti soggetti a devoluzione gratuita di cui al precedente articolo 3 per una durata pari ad anni 7 (durata del mutuo).
4. ATERSIR riconoscerà ad Unica in relazione al mutuo contratto di cui al precedente comma 1 un tasso di interesse annuo massimo pari a punti ____ %.

Art. 7 Termini di pagamento del canone

1. Il canone riferito all'art. 6 comma 1 verrà corrisposto con la medesima periodicità ed alle medesime scadenze stabilite nel piano di ammortamento del mutuo.
2. Il canone riferito all'art. 6 comma 2 verrà corrisposto in una unica rata annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 Dismissioni di contenitori ed altri cespiti

1. La dismissione di beni messi a disposizione, o di componenti di essi, potrà essere operata, anche anticipatamente rispetto ai termini di durata del piano di ammortamento del mutuo acceso per la loro acquisizione, solo a seguito di comunicazione inviata dal Gestore ALEA ad UNICA e ad ATERSIR; in tal caso UNICA cederà ad ALEA i cespiti oggetto di dismissione ad un corrispettivo pari al valore netto contabile determinato alla data di dismissione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, UNICA estinguerà anticipatamente ed in misura pari all'incasso del corrispettivo sopra indicato, il mutuo stipulato per l'acquisizione di tali beni con relativa riduzione delle rate di tale mutuo e conseguente riduzione del canone stabilito all'art. 6 comma 1; i costi per l'estinzione anticipata resteranno a carico di ALEA.

3. Nel caso che l'alienazione dei beni di cui al precedente articolo 3 avvenga entro il periodo di ammortamento del mutuo di cui all'art. 6, le eventuali plus/minusvalenze verranno riconosciute nella pianificazione economica finanziaria annuale di Alea in relazione al restante periodo di ammortamento del mutuo; lo sfasamento temporale di 2 anni fra consuntivazione delle alienazioni e relativo riconoscimento nella pianificazione economica finanziaria comporta che l'ultimo anno di tale riconoscimento sia il nono anno di affidamento.
4. Nel caso che l'alienazione dei beni di cui al comma precedente avvenga oltre il periodo di ammortamento del mutuo di cui all'art. 6, la plusvalenza sarà imputata nella prima pianificazione finanziaria utile ovvero sarà computata all'interno del valore di subentro qualora la dismissione avvenga negli ultimi 2 anni di affidamento del servizio ad Alea.

Art. 9 Controlli

1. UNICA ha la facoltà di effettuare verifiche sullo stato dei beni oggetto della messa in disponibilità per la gestione del servizio rifiuti.

Art. 10 Restituzione dei beni

1. Alla scadenza o risoluzione della presente convenzione e fatta esclusione per i beni che a tale scadenza risulteranno già acquisiti da ALEA o alla stessa gratuitamente devoluti, tutti i cespiti inizialmente affidati al Gestore saranno restituiti ad UNICA, in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li aveva ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso, che si obbliga, ora per allora, a metterli a disposizione del gestore subentrante.
2. Eventuali addizioni, trasformazioni, sostituzioni, atti di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti da parte del Gestore sui beni di UNICA durante il periodo di concessione, saranno parimenti restituite ad UNICA, che si obbliga, ora per allora, a metterli a disposizione del gestore subentrante.
3. All'atto della restituzione, non si effettuerà alcun conguaglio tra il valore iniziale ed il valore finale dei beni messi a disposizione del Gestore.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ in data _____

Per UNICA RETI S.p.A.

Per ALEA AMBIENTE S.p.A.

per ATERSIR

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Allegati

Allegato A: Elenco dei beni strumentali al Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati di proprietà di UNICA RETI S.p.A. e di quelli acquisiti dalla stessa dal gestore uscente HERA S.p.A., messi a disposizione del gestore ALEA AMBIENTE S.p.A. individuato da ATERSIR.